

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE SORRENTINO

Seduta del 31/03/2026

FATTO

La ricorrente rappresenta di essere intestataria di sette buoni fruttiferi postali, di diverso valore nominale, sottoscritti tra il 1997 e il 2000, il cui rimborso è stato negato dall'intermediario resistente per intervenuta prescrizione. In proposito, lamenta la violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario e per tale ragione, dato l'esito negativo del reclamo, chiede il rimborso dei buoni contestati unitamente ai rendimenti maturati. L'intermediario, costituitosi tempestivamente, contesta la ricevibilità del ricorso poiché sulla questione l'arbitro bancario finanziario sarebbe incompetente sia *(a) temporalmente*, in quanto il ricorso è relativo a fatti non rientranti temporalmente nella competenza dell'ABF, così come da ultimo ridefinita dalle Disposizioni ABF (operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) che *(b) per materia* in quanto, a suo dire, i buoni postali sono prodotti finanziari che rientrano nella disciplina del Testo Unico Finanziario e non in quella del Testo Unico Bancario. Nel merito, eccepisce la prescrizione del diritto.

DIRITTO

L'intermediario, in via preliminare, ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per incompetenza *ratione temporis*, in quanto concernente un'operazione anteriore al sesto anno precedente la data di

proposizione del ricorso stesso, e per incompetenza ratione materiae dell'ABF. Sul punto si rinvia ai principi espressi dal Collegio di Coordinamento (Collegio di Coordinamento ABF, n. 6196/2024 e n. 4656/22) che ha da tempo affermato la propria competenza per entrambi i profili, rigettando, per infondatezza, le dette eccezioni. Nel merito, con riguardo ai buoni in esame, si osserva che: **(i)** i BFP serie "AG" emessi in data 14/10/1997 e 29.12.1997, istituiti con D.M. Tesoro 23/06/1997 e di durata pari a diciassette anni, risultano scaduti il 14.10.2014 ed il 29.12.2014, dunque, prescritti rispettivamente il 14.10.2024 ed il 29.12.2024; **(ii)** il BFP serie "CA" emesso in data 22/02/1999, istituito con D.M. Tesoro del 7 dicembre 1998 e avente la durata massima di 10 anni, risulta scaduto il 22/02/2009 e prescritto il 22/02/2019; **(iii)** il BFP serie "CB" emesso in data 16/04/1999, istituito con D.M. Tesoro del 26/02/1999 e avente la durata massima di 11 anni, risulta scaduto il 16/04/2010 e prescritto il 16/04/2020; **(iv)** i BFP serie "CD" emessi in data 20/03/2000, istituiti con D.M. Tesoro del 22.02.2000 e aventi la durata massima di 10 anni, risultano scaduti il 20/03/2010 e prescritti il 20/03/2020.

Per i buoni in questione, ai fini del computo del termine di prescrizione, rileva l'art. 8 del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000 (applicabile anche alle serie dei titoli già emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore), che ha esteso a dieci anni l'originario termine di prescrizione quinquennale, prevedendo che *"i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi"*. Sul punto il Collegio di Coordinamento, recependo, l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, ha avuto modo di precisare che: **(i)** il dies a quo, ai fini del calcolo della prescrizione, va individuato nella data di scadenza del titolo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. 7 luglio 2023, n. 19243, relativa a un buono serie AA1); **(ii)** l'art. 8, del DM del 19.12.2000 trova integrale applicazione anche alle serie emesse antecedente al DM citato, sia sotto il profilo dell'estensione del termine prescrizione (da quinquennale a decennale) che della decorrenza (individuata nella "data di scadenza del titolo").

Dalla documentazione versata in atti, quindi, in applicazione dei detti criteri interpretativi, è chiaro che per tutti i buoni in esame la prescrizione si è consumata tra il 2019 ed il 2024 senza che intervenisse alcun atto interruttivo della stessa; infatti, il reclamo del 14.10.2025, intervenendo a prescrizione compiuta, è inidoneo a produrre come effetto la reviviscenza del diritto alla riscossione. Accertata la inaccoglibilità della domanda di rimborso della sorte capitale e degli interessi maturati, per l'intervenuta prescrizione, occorre ora indagare sulla fondatezza delle argomentazioni della resistente circa la violazione degli obblighi di informazione e trasparenza da parte dell'intermediario. Secondo l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento, a cui questo Arbitro si associa per condivisione, l'obbligo di consegna del foglio informativo trova giustificazione esclusivamente in quanto dispone, al suo art.3, il D.M. 19 dicembre 2000, il quale rivela la precisa scelta del legislatore di potenziare il "dovere di informazione" dell'intermediario al punto da farlo prevalere, in termini di qualificazione negativa della condotta, sul dovere del consumatore, calibrato sull'ordinaria diligenza, di ricavare autonomamente le informazioni riguardanti le caratteristiche e la durata dell'investimento; da tanto discende che esclusivamente e solo dal momento dall'entrata in vigore del DM del 19.12.2000 può esser fatto valere il dovere/obbligo per l'intermediario di consegnare il foglio informativo al sottoscrittore del buono, non potendosi, in assenza di espressa previsione normativa, attribuire portata retroattiva alla disposizione in esame. Per tale ragione, alcuna condotta omissiva può essere addebitata all'intermediario poiché, al momento dell'emissione dei BFP, non era previsto e disciplinato, come lo è stato a decorrere dal 19.12.2000, l'obbligo per l'intermediario di consegnare il foglio informativo al sottoscrittore. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE